

IL CASO DELLA BIELORUSSIA SULLA STRUMENTALIZZAZIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E STRUMENTI DI CONTRASTO AL TRAFFICO DI MIGRANTI: BREVI PROFILI SULLA RILEVANZA DEL SISTEMA EUROPEO DI SORVEGLIANZA DELLE FRONTIERE *EUROSUR*

GIUSEPPE LICASTRO*

Sommario

1. Introduzione. – 2. Uno strumento di contrasto: il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere *EUROSUR*. – 3. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione di *EUROSUR*. – 4. Profili problematici.

Abstract

This note discusses of smuggling of migrants: 'A highly worrying phenomenon observed recently is the increasing role of State actors in artificially creating and facilitating irregular migration, using migratory flows as a tool for political purposes'. This note discusses in particular of the European Border Surveillance System (EUROSUR).

Suggerimento di citazione

G. LICASTRO, *Il caso della Bielorussia sulla strumentalizzazione dei flussi migratori e strumenti di contrasto al traffico di migranti: brevi profili sulla rilevanza del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2022. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

* Dottore in Giurisprudenza (Istituto di Studi Europei *Alcide De Gasperi* di Roma, esperto).
Contatto: g_licastro@virgilio.it.

«Un fenomeno estremamente preoccupante osservato di recente è il ruolo crescente degli attori statali nella creazione artificiale e nel favoreggiamento della migrazione irregolare, utilizzando i flussi migratori come strumento per fini politici»¹.

«Il modello organizzativo fa dell'adattabilità a ogni situazione un imprescindibile punto di forza»².

«Più le frontiere sono ermetiche, almeno ufficialmente, e più certi funzionari 'diventano sensibili a prebende e a traffici'»³.

«Le frontiere esterne dell'Unione europea sono anche un luogo in cui si afferma un'identità comune di sicurezza interna. La mancanza di una visione comune e di una politica comune chiaramente formulate in materia di frontiere esterne può comportare rischi politici e strategici considerevoli, che potrebbero in futuro ostacolare l'affermazione di una politica valida dell'Unione europea nel settore della Giustizia e Affari interni»⁴.

1. Introduzione

Il fenomeno della strumentalizzazione della migrazione irregolare da parte di attori statali ha assunto sempre più una significativa importanza: il recente *caso* della Bielorussia che utilizza *rectius* strumentalizza i flussi migratori appare emblematico⁵. Invero, tale fenomeno è stato posto all'attenzione - sin da subito -

¹ Cfr. doc. COM(2021) 591 final, del 29 settembre 2021, *Piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021-2025)*, p. 6.

² Cfr. A. DI NICOLA, G. MUSUMECI, *Confessioni di un trafficante di uomini*, Milano, 2015, p. 7. Da menzionare, *rectius* richiamare altresì, un contributo - nel quadro dello *smuggling* per via marittima -, parte di un progetto di ricerca piuttosto datato - correva l'anno duemilaquattro -, ma, ancora attuale, di P. MONZINI (l'apporto delle scienze sociali appare rilevante in tale contesto; v., altresì, M. MASSARI, *Reconsidering Transnational Organised Crime in the Shadow of Globalisation: The Case of Human Smuggling across the Mediterranean*, in S. CARNEVALE, S. FORLATI, O. GIOLO (eds), *Redefining Organised Crime: A Challenge for the European Union?*, Oxford, 2017, p. 75 ss.), un contributo davvero considerevole, dal titolo *Il traffico di migranti per via marittima: il caso dell'Italia* (in P. MONZINI, F. PASTORE, G. SCIORTINO, *L'Italia promessa. Geopolitica e dinamiche organizzative del traffico di migranti verso l'Italia*, w.p. 9/2004, CeSPI, p. 41 ss., in http://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/monzini_2004.pdf). La valente ricercatrice aveva posto all'attenzione - all'epoca -, nelle considerazioni finali, anche un aspetto che appare confacente qui riprendere, ossia, «l'esistenza di strutture organizzative molto *flessibili*», organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti che operano (appunto) con «*flessibilità*» (*ibidem*, p. 70, corsivo aggiunto).

³ Cfr. M. GRAZIANO, *Frontiere*, Bologna, 2017, p. 102, che cita O. WEBER, *Frontières*, Paris, 2016, p. 51.

⁴ Cfr. doc. COM(2002) 233 definitivo, del 7 maggio 2002, *Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea*, p. 5.

⁵ V., tra i primi commenti, S. MARINAI, *L'Unione europea risponde alla strumentalizzazione dei migranti: ma a quale prezzo?*, in *ADiM Blog*, editoriale, 28 dicembre 2021, in <https://www.adim-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/SodaPDF-converted-ADim-Blog-Dicembre-2021->

dal recente nuovo piano d'azione (UE) sul traffico (*smuggling*) di migranti⁶, un nuovo piano che si propone di stabilire le azioni quindi le misure da attuare nel corso dei prossimi cinque anni (2021-2025) al fine, appunto, di fronteggiare lo *smuggling* di migranti⁷. Infatti, nel nuovo piano di contrasto è stato posto in evidenza che: la Bielorussia ha inteso rispondere «alle sanzioni dell'UE organizzando e avallando un traffico di migranti nell'UE, per via aerea, da diversi paesi terzi (principalmente dall'Iraq, così come dalla Repubblica del Congo, dal Camerun, dalla Siria e da altri paesi), solitamente con un visto valido o in esenzione dal visto», tuttavia, si puntualizza che l'UE ha prontamente adottato

Editoriale-S.pdf, A. RASI, *La reazione della Polonia alla condotta Bielorussia: il rimedio peggio del male?*, in *SIDIBlog*, 30 dicembre 2021, in <http://www.sidiblog.org/2021/12/30/la-reazione-della-polonia-alla-condotta-bielorussia-il-rimedio-peggio-del-male>, S. IZZO, *Unione europea e Bielorussia tra misure restrittive e gestione dei flussi migratori*, in *BlogDUE*, 7 gennaio 2022, in <https://www.aisdue.eu/wp-content/uploads/2022/01/Izzo-BlogDUE-4.pdf>; recentemente, A. DI PASCALE, *I migranti come "arma" tra iniziative di contrasto e obblighi di tutela dei diritti fondamentali. Riflessioni a margine della crisi ai confini orientali dell'UE*, in *Eurojus.it*, 21 marzo 2022, in <http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/I-migranti-come----arma---tra-iniziativa-di-contrasto-e-obblighi-di-tutela-dei-diritti-fondamentali-Riflessioni-a-margine-della-crisi-ai-confini-orientali-dell---UE1.pdf>, nonché C. SCISSA, *Misure emergenziali al confine tra UE e Bielorussia: uno scontro tra "titani" con gravi ripercussioni per i migranti*, in *European papers*, (Vol. 7, No 1) 2022, European Forum, Insight, 7 aprile 2022, p. 43 ss., in <https://www.europeanpapers.eu/it/europeanforum/misure-emergenziali-confine-ue-bielorussia-scontro-titani-gravi-ripercussioni-per-migranti>.

⁶ Cfr. doc. COM(2021) 591 final, del 29 settembre 2021, *Piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021-2025)*, cit., p. 1 ss. Sul nuovo piano, ove di interesse, sia consentito di rinviare al mio scritto dal titolo *Il nuovo piano d'azione UE sul traffico di migranti (2021-2025)*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo online*, 4/2021, p. 4479 ss.

⁷ In dottrina, v., anche, G. PALMISANO (a cura di), *Il contrasto al traffico di migranti nel diritto internazionale, comunitario e interno*, Milano, 2008, S. CARRERA, E. GUILD (eds), *Irregular Migration, Trafficking and Smuggling of Human Beings. Policy Dilemmas in the EU*, 2016, Centre for European Policy Studies, in <https://www.ceps.eu/ceps-publications/irregular-migration-trafficking-and-smuggling-human-beings-policy-dilemmas-eu/>, M. CARTA, *La disciplina del traffico di migranti: prospettive di riforma nel sistema UE*, in *federalismi.it*, 16 novembre 2016, in <https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=32737>, M. VENTRELLA, *Smuggling of migrants by sea: EU legal framework and future perspective*, USA, 2018, A. SPENA, *Migrant Smuggling: a Normative and Phenomenological View from Italy*, in V. MILITELLO, A. SPENA, *Between Criminalization and Protection. The Italian Way of Dealing with Migrant Smuggling and Trafficking within the European and International Context*, Leiden/Boston, 2019, p. 5 ss., specie p. 42 ss. (sulla distinzione fra traffico di migranti e tratta di esseri umani v., V. MILITELLO, *La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 86 ss., specie p. 98 ss., altresì, V. MILITELLO, *Trafficking in Human Beings vs. Migrant Smuggling: a Dangerous Relationship*, in V. MILITELLO, A. SPENA, *Between Criminalization and Protection*, cit., p. 55 ss., specie p. 65 ss.), A. SPENA, *L'UE in lotta contro il traffico di migranti: dal facilitators package al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo*, nel forum, a cura di V. MILITELLO, M. SAVINO, E. CAVASINO, A. SPENA, *Nuovo Patto sulla Migrazione e l'asilo: un cambio di passo per la mobilità in Europa?*, in *Giustizia Insieme*, 30 giugno 2021, in <https://www.giustiziainsieme.it/it/news/130-main/diritti-umani/1831-nuovo-patto-sulla-migrazione-e-l-asilo-un-cambio-di-passo-per-la-mobilita-delle-persone-in-europa>. Da considerare, da ultimo, le interessanti riflessioni di A. SPENA, *Smuggled migrants as victims? Reflecting on the UN Protocol against migrant smuggling and on its implementation*, in S. FORLATI (ed.), *The Palermo Convention at Twenty. The Challenge of Implementation*, Leiden/Boston, 2021, p. 43 ss.

una misura nel settore dei visti tesa a sospendere parzialmente l'accordo di facilitazione dei visti con la Bielorussia; la Bielorussia ha addirittura annunciato di sospendere l'accordo di riammissione con l'UE e ha perfino rifiutato di riprendere in carico i migranti irregolari transitati attraverso il suo territorio⁸; tale situazione ha generato la pronta 'offerta' di servizi illeciti da parte degli *smugglers* di migranti nel fornire servizi e indicazioni allo scopo di raggiungere illegalmente la Bielorussia e attraversare irregolarmente la frontiera esterna (dell'UE) con la Lituania, la Lettonia, la Polonia.

2. Uno strumento di contrasto: il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere *EUROSUR*

Il nuovo piano d'azione (UE) sul traffico di migranti (2021-2025) si propone - anche - di fornire adeguate risposte all'uso strumentale della migrazione irregolare da parte di attori statali, mediante una (sorta di) concertazione volta a individuare e sviluppare tutti gli strumenti operativi-giuridici-diplomatici-finanziari ritenuti validi. Appare confacente considerare uno strumento di contrasto che potrebbe, dovrebbe risultare abbastanza efficiente, efficace per fronteggiare tale fenomeno: si tratta del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere *EUROSUR*.

Tale sistema⁹, ormai incorporato¹⁰ nel quadro del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea¹¹ (FRONTEX),

⁸ Sulla disciplina dei visti nonché degli accordi di riammissione, v., da ultimo, G. CELLAMARE, *La disciplina dell'immigrazione irregolare nell'Unione europea*, seconda ed., Torino, 2021, rispettivamente, p. 55 ss. e p. 126 ss.; ove di interesse, sulle questioni afferenti al *rimpatrio ed espulsione*, v., i contributi che figurano nella sez. IV del più che recente volume *Migrazioni internazionali: questioni giuridiche* aperte, a cura di I. CARACCILO, G. CELLAMARE, A. DI STASI, P. GARGIULO, Napoli, 2022, p. 693 ss., volume *open access* al seguente indirizzo: <http://www.unisa.it/uploads/14702/2022.migrazioni-internazionali-prin.pdf>.

⁹ Riguardo *EUROSUR*, v., tra gli altri, J.J. RIJPMAN, *Building Borders: the regulatory framework for the management of the external borders of the European Union*, European University Institute EUI PhD theses Department of Law (CADMUS EUI Research Repository), 2009, p. 235 ss., L. MARIN, *Is Europe Turning into a 'Technological Fortress'? Innovation and Technology for the Management of EU's External Borders: Reflections on FRONTEX and EUROSUR*, in M. HELDEWEG, E. KICA (eds), *Regulating Technological Innovation. A Multidisciplinary Approach*, London, 2011, p. 131 ss., J.J. RIJPMAN, M. VERMEULEN, *EUROSUR: saving lives or building borders?*, in *European Security*, (vol. 24, issue 3) 2015, p. 454 ss.; da ultimo, v. D. VITIELLO, *Le frontiere esterne dell'Unione europea*, Bari, 2020, p. 45 ss.; ove di interesse, sia sommessamente consentito di rinviare anche alla mia succinta nota *La Comunicazione della Commissione sulla «creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)»*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, (3) 2008, p. 613 ss., la Comunicazione, in doc. COM(2008) 68 definitivo, del 13 febbraio 2008, p. 2 ss.

¹⁰ Il regolamento (UE) 2019/1896 (*infra*), ha abrogato l'originario regolamento (UE) n. 1052/2013 istitutivo di *EUROSUR*, in GUUE L 295 del 6 novembre 2013, p. 11 ss.

¹¹ In GUUE L 295 del 14 novembre 2019, p. 1 ss. (v. art. 18 ss.). Per un primo commento, v. D. VITIELLO, E. DE CAPITANI, *Il Regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla riforma di Frontex e della guardia di frontiera e costiera europea: da "fire brigade" ad amministrazione europea integrata?*, in

si prefigge di favorire, strutturare lo scambio di informazioni e di favorire, strutturare altresì la «cooperazione operativa all'interno della guardia di frontiera e costiera europea», allo scopo «di migliorare la conoscenza situazionale e aumentare la capacità di reazione ai fini della gestione delle frontiere¹², ivi compreso al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e contribuire a garantire la protezione e la salvezza della vita dei migranti» (art. 18 del regolamento (UE) 2019/1896). Un sistema da utilizzare - si badi bene - non solo nell'ambito delle verifiche di frontiera e della sorveglianza di frontiera - ovviamente, frontiera esterna terrestre, marittima, aerea -, ma, anche, nell'ambito delle attività di osservazione, individuazione, identificazione, nonché prevenzione e intercettazione di attraversamenti non autorizzati delle frontiere (art. 19 del regolamento (UE) 2019/1896).

3. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione di EURO-SUR

EUROSUR si avvale, si giova di «centri nazionali di coordinamento» istituiti e coordinati dagli Stati membri, che provvedono all'invio, allo scambio di informazioni (tra loro e con FRONTEX¹³), «tratte dai loro quadri situazionali nazionali e, ove opportuno, dai quadri situazionali specifici», informazioni, «che sono necessarie per istituire e aggiornare il quadro situazionale europeo» (art. 20, par. 2 del regolamento (UE) 2019/1896). I quadri situazionali, nazionali e specifici, che agevolano l'aggiornamento del quadro della situazione europea,

SIDIBlog, 6 dicembre 2019, in <http://www.sidiblog.org/2019/12/06/il-regolamento-ue-20191896-relativo-alla-riforma-di-frontex-e-della-guardia-di-frontiera-e-costiera-europea-da-fire-brigade-ad-amministrazione-europea-integrata/>.

¹² Sulla gestione delle frontiere, v., da ultimo, la monografia di D. VITIELLO, *Le frontiere esterne dell'Unione europea*, cit.; da richiamare anche J.J. RIJPMMA, *EU Border Management after the Lisbon Treaty*, in *Croatian Yearbook of European Law and Policy*, (vol. 5) 2009, p. 121 ss. (scritto *open access* al seguente indirizzo: <https://www.cyelp.com/index.php/cyelp/article/view/78>); J.J. RIJPMMA, M. FINK, *The Management of The European Union's External Borders*, in P. DE BRUYCKER, L. TSOURDI (eds), *Research Handbook on EU Asylum and Migration Law*, London, 2021, in corso di pubblicazione, disponibile anticipatamente al seguente indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3737407. Sul tema *frontiere*, da richiamare, l'*inaugural lecture* di E. GUILD, *Moving the Borders of Europe*, University of Nijmegen, 30 maggio 2001 (ancora consultabile al seguente indirizzo: <http://cmr.jur.ru.nl/cmr/docs/oratie.eg.pdf>), "rivisitata" in occasione del '*farewell speech*' dal titolo *Interrogating Europe's Borders: Reflections from an Academic Career*, Radboud University of Nijmegen (Radboud Repository), 6 settembre 2019, p. 7 ss., nonché E. GUILD, *Danger: Borders under Construction. Assessing the first five Years of Border Policy in an Area of Freedom, Security and Justice*, in J. DE ZWAAN, F. GOUDAPPEL (eds), *Freedom, Security and Justice in the European Union. Implementation of the Hague Programme*, Den Haag, 2006, p. 45 ss.

¹³ Ma non solo, l'art. 21 del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, cit., contempla, al par. 3, lettera *b*, la possibilità di «coordinare misure operative con altri Stati membri e paesi terzi, fatte salve le competenze dell'Agenzia e degli altri Stati membri».

comprendono tutta una serie rilevante di informazioni distinta per i seguenti livelli: eventi, operazioni, analisi (art. 24, par. 1 del regolamento (UE) 2019/1896). Ebbene, il recente regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 di EUROSUR¹⁴, concernente tali quadri situazionali, stabilisce i dettagli, il tipo delle diverse, molteplici informazioni di pertinenza di ciascun livello. Livello *eventi*, ad esempio, attraversamenti irregolari delle frontiere, attività di favoreggiamento dell'ingresso, ai sensi della definizione prevista dalla direttiva 2002/90/CE¹⁵, frode documentale o reati documentali; livello *operazioni*, relazioni attinenti i piani operativi, ad esempio, rapporti, resoconti di operazioni congiunte alle frontiere; livello *analisi*, relazioni inerenti l'analisi dei rischi, ad esempio, di eventi alle frontiere esterne.

Si definisce poi la disciplina relativa all'istituzione e alla condivisione di «quadri situazionali specifici» e la disciplina che regola il funzionamento della complessa 'macchina' EUROSUR.

Peraltro, l'allegato 2 del regolamento di esecuzione di EUROSUR, precisa, che, occorre completare - ove possibile - le informazioni (già) inviate relative all'evento segnalato, specificando ulteriori dettagli, ivi indicati, nell'esaustivo elenco: per quanto riguarda l'attraversamento irregolare delle frontiere, occorre comunicare, ad esempio, il tipo di evento, ad esempio, tentato o effettivo attraversamento irregolare della frontiera, le circostanze, ad esempio, la destinazione, il paese di destinazione; per quanto concerne il favoreggiamento, occorre comunicare, ad esempio, il mezzo di trasporto utilizzato, il numero complessivo delle persone coinvolte - ovverosia gli autori dei reati -, il *modus operandi*; rispetto alla frode documentale, occorre comunicare, ad esempio, il tipo (e il sottotipo) di documento contraffatto, falsificato, etc., ad esempio, passaporto, visto; peraltro ancora, all'agenzia FRONTEX spetta il compito di determinare mensilmente un valore, denominato *indicatore*, connesso proprio agli eventi di attraversamento irregolare delle frontiere, di favoreggiamento, di frode documentale (ma, non solo, v., più diffusamente, l'allegato 1 del regolamento di esecuzione di EUROSUR).

Con riferimento alla frode documentale, sembra comunque utile *qui* richiamare una ricerca attinente proprio al fenomeno dell'immigrazione irregolare per via aerea - veramente, un po' datata, ma, ancora di interesse - dal titolo *La SEA Aeroporti di Milano e i controlli sull'immigrazione irregolare: pratiche e buone prassi*. La sintesi della ricerca - plausibilmente, predisposta dalla SEA Aeroporti di Milano -, che si concentra sull'aeroporto di Milano Malpensa, risulta ancora disponibile (al termine del testo del comunicato stampa della SEA

¹⁴ In GUUE L 124 del 12 aprile 2021, p. 3 ss.

¹⁵ In GUUE L 328 del 5 dicembre 2002, pp. 17-18.

del 5 luglio 2010¹⁶): nella sintesi¹⁷ si rileva che, frequentemente, per organizzare i viaggi irregolari compiuti per via aerea: «sono necessari non solo documenti contraffatti, ma anche attività di corruzione presso consolati, ambasciate e altre autorità. I viaggi aerei si svolgono infatti con documenti, visti e, a volte, permessi di lavoro per i paesi di destinazione che, in molti casi, sono falsificati. [...]» (*per incidens*: ho avuto, all'epoca, la possibilità di fare parte del gruppo di ricerca). Si pone, in fin dei conti, all'attenzione, un *modus operandi* da tenere comunque presente in tale ambito.

Tra l'altro, tale strumento di esecuzione (UE) 2021/581 di EUROSUR, pare adeguato a rafforzare il quadro della c.d. «interoperabilità dei sistemi d'informazione» deputati al controllo¹⁸.

La capacità di osservazione, di rilevamento... l'*intelligence*¹⁹ prefrontaliera (ma, non solo tale capacità) di EUROSUR, potrebbe, dovrebbe rivelarsi abbastanza efficiente, efficace per fronteggiare il preoccupante *caso* della Bielorussia, quindi, migliorare la conoscenza, lo stato della situazione e, al contempo, incrementare la capacità di reazione della gestione delle frontiere, nonché individuare, prevenire, contrastare con più efficacia l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera (v. art. 18 del regolamento (UE) 2019/1896, cit., *supra*). Appare opportuno richiamare taluni 'motivi' che hanno spinto, determinato l'UE ad adottare misure restrittive nei confronti di diverse persone e entità «che hanno contribuito a incoraggiare e organizzare attraversamenti illegali delle frontiere verso l'UE attraverso la Bielorussia e hanno partecipato in

¹⁶ Al seguente indirizzo: <http://www.mxpairport.it/immigrazione-irregolarepresentazione-dello-studio-promosso-da-sea/>.

¹⁷ Per comodità, ecco l'indirizzo diretto della sintesi della ricerca: http://www.mxpairport.it/files/immigrazione_MXP.pdf; v., *ivi*, specie p. 9 ss.

¹⁸ Sulla «interoperabilità dei sistemi d'informazione», v., da ultimo, D. VITIELLO, *Le frontiere esterne dell'Unione europea*, cit., p. 51 ss., p. 59 ss., p. 77 ss.

¹⁹ Tale profilo è stato sostanzialmente 'condiviso', nel corso della recente, interessante disamina di F. CURI (però, riguardo) *La giurisdizione in alto mare: tra universalità tentata e territorialità consumata*. (Commento a Cassazione, sez. I, 2 luglio 2021, n. 31652), in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1/2022, p. 206, infatti, si rileva che, «il sistema di misure, adottate e recentissimamente implementate a livello europeo, per contrastare il traffico di migranti, può rappresentare un ausilio concreto ed efficacemente operativo [...]», trattandosi di misure «che oltre a rafforzare ulteriormente la cooperazione, si concentrano sul potenziamento dell'*intelligence*, che è strategica per intercettare le informazioni sulla continua evoluzione del *modus operandi* dei trafficanti di uomini» (l'Autrice richiama il mio scritto *Traffico di migranti: una rapida e mirata rassegna sul corpus «insieme completo e operativo di misure» approvate di recente per fronteggiare il fenomeno*, in *L'Indice Penale*, 2/2019, p. 213 ss.); si rileva *altresì* che, tale «rinnovato impegno europeo oltre ad alcuni profili di sicuro impatto, non riesce a superare alcuni limiti per altro già presenti in passato» (l'Autrice richiama inoltre il mio scritto *L'adozione del nuovo piano d'azione (UE) di contrasto al traffico di migranti (2021-2025) e l'incidenza del regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione di EUROSUR*, in *L'Indice Penale*, 3/2021, p. 838), con riferimento alla gestione delle *informazioni*... (v., per di più, *infra*, il 4. *Profili problematici* di questo scritto, in questa sede).

tal modo alla strumentalizzazione della migrazione a fini politici»²⁰, in modo particolare, riportare i seguenti 'motivi', al fine di avvalorare tale assunto:

«Oskartur è un operatore turistico che ha facilitato l'ottenimento di visti da parte di migranti provenienti dall'Iraq e ha successivamente organizzato il loro trasferimento verso la Bielorussia mediante voli da Baghdad a Minsk. Tali migranti iracheni sono stati poi portati alla frontiera Bielorussia-Unione ai fini di un attraversamento illegale. Grazie a Oskartur e ai relativi contatti con le compagnie aeree irachene, le autorità bielorusse e l'impresa di proprietà dello Stato Tsen-trkurort, il vettore aereo iracheno ha introdotto voli di linea da Baghdad a Minsk per trasportare più persone verso la Bielorussia al fine di far loro attraversare illegalmente le frontiere esterne dell'Unione. Oskartur ha preso parte a tale sistema di attraversamento illegale delle frontiere messo in atto dai servizi di sicurezza bielorusi e da imprese di proprietà dello Stato. Oskartur contribuisce pertanto alle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione»;

«L'ASAM (Servizio distaccato per le misure attive) è un'unità speciale della guardia di frontiera bielorussa controllata da Viktor Lukashenko e guidata da Ihar Kruchkou. Nell'ambito dell'operazione speciale "Gate", le forze dell'ASAM organizzano attraversamenti illegali delle frontiere attraverso la Bielorussia verso gli Stati membri dell'Unione e sono direttamente coinvolte nel trasporto fisico dei migranti dall'altra parte della frontiera. Inoltre, l'ASAM chiede ai migranti trasportati un pagamento per l'attraversamento della frontiera. L'ASAM contribuisce pertanto alle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione»²¹.

D'altronde, nel nuovo piano d'azione (UE) sul traffico di migranti (2021-2025) appare tangibile la rilevanza del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere - appunto *EUROSUR* - vale la pena infatti (sia consentito) di riportare

²⁰ Cfr. il seguente indirizzo: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/12/02/belarus-eu-adopts-5th-package-of-sanctions-over-continued-human-rights-abuses-and-the-instrumentalisation-of-migrants/>.

²¹ V., più diffusamente, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, in GUUE L 430 I, del 2 dicembre 2021, p. 3 ss., concernente le misure restrittive adottate nei confronti di diverse persone e entità, secondo la disciplina di cui all'art. 8 bis, par. 1, del regolamento (CE) 765/2006 relativo a misure restrittive verso la Bielorussia (v., per comodità, il seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20211202&qid=1644593955405&from=IT>).

il seguente periodo, parte del punto 3.3.1. *Rafforzamento della cooperazione operativa fra autorità di contrasto contro il traffico di migranti*, ossia:

«Gli efficaci interventi della **squadra operativa congiunta Mare**, che ha condotto azioni coordinate e basate sull'intelligence contro il favoreggiamento della migrazione irregolare, dovrebbero essere portati avanti, utilizzando le informazioni del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) - investito ora di un ruolo più incisivo nella lotta alla criminalità transfrontaliera -, e l'ambiente comune per la condivisione delle informazioni»²².

Da tenere ben presente - nel contesto in esame - una proposta di regolamento molto significativa, concernente misure nei confronti degli operatori di trasporto che *agevolano* il traffico di migranti o la tratta di esseri umani²³, con riferimento all'ingresso illegale - via aerea, marina, fluviale, ferroviaria, stradale - nel territorio dell'Unione europea²⁴. Si intende 'penalizzare' talune *condotte*, ossia: l'utilizzazione di veicoli, mezzi di trasporto impiegati nel traffico di migranti o nella tratta di esseri umani; (ovviamente, ancora, 'penalizzare' la condotta del)l'operatore di trasporto che «essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività criminale generale di un gruppo criminale organizzato attivo» nel traffico di migranti o nella tratta di esseri umani «o della sua intenzione di commettere tali reati» partecipa «attivamente alle attività criminali di tale gruppo» o organizza, dirige, aiuta, agevola, consiglia «la commissione di atti» di traffico di migranti o di tratta di esseri umani «che coinvolgono un gruppo criminale organizzato o sono complici nella commissione di tali atti»: da notare che questa 'corposa' locuzione utilizzata, fondamentalmente, richiama il contenuto del par. 1, lettera *a* punto ii) e la lettera *b* del par. 1 dell'art. 5 della Convenzione

²² Grassetto originale; sul gruppo, sulla squadra operativa congiunta (JOT) Mare v., il comunicato stampa del 17 marzo 2015 di EUROPOL, al seguente indirizzo: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/joint-operational-team-launched-to-combat-irregular-migration-in-mediterranean>; nonché il report dal titolo *A Study on smuggling of migrants: characteristics, responses and cooperation with third countries*, European Commission Directorate General (DG) for Migration and Home Affairs, European Migration Network Studies, september 2015, p. 86, reperibile anche al seguente indirizzo: https://research.icmpd.org/fileadmin/Research-Website/Project_material/Study_on_smuggling_of_migrants/study_on_smuggling_of_migrants_final_report_mster_091115_final_pdf.pdf.

²³ Sulla tratta di esseri umani, v., anche, lo studio di S. SCARPA, *Contemporary forms of slavery*, European Parliament, PE 603.470, December 2018, p. 25 ss., in [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603470/EXPO_STU\(2018\)603470_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603470/EXPO_STU(2018)603470_EN.pdf), nonché da ultimo, M. MANCINI, *Le Nazioni Unite e la lotta contro la tratta di esseri umani*, quaderno n. 20 de *La Comunità Internazionale*, Napoli, 2021, p. 225 ss.

²⁴ Cfr. doc. COM(2021) 753 final, del 23 novembre 2021, p. 1 ss.

delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale²⁵ (art. 5, intitolato, *Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato*), del resto, nella relazione introduttiva della proposta di regolamento si manifesta chiaramente il proposito di perseguire gli operatori di trasporto che abbiano partecipato alla strumentalizzazione della migrazione irregolare a fini politici, «abbiano contribuito, talvolta traendone vantaggio», a operazioni di *smuggling* e tratta, e quindi, si punta ad adottare una disciplina efficace, tale da ricalcare (proprio) quella contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - ratificata da tutti gli Stati membri UE -, al fine di consentire all'Unione di poter utilizzare gli strumenti contemplati dalla summenzionata Convenzione²⁶, finanche nelle «situazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della medesima²⁷, nei casi in cui le attività» di

²⁵ V., per comodità, il testo al seguente indirizzo: https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THEREOF.pdf. Sulla *Convenzione di Palermo*, v., anche, il vol. a cura di M. CHERIF BASSIOUNI, *La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata e del terrorismo*, Milano, 2005, specie la parte seconda, p. 209 ss., ivi il contributo di G. MICHELINI, *I Protocolli delle Nazioni Unite contro la tratta di persone, contro il traffico di migranti, contro il traffico di armi*, p. 241 ss.; sulla Convenzione di Palermo nonché i Protocolli sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani, v., inoltre, A.T. GALLAGHER, F. DAVID, *The International Law of Migrant Smuggling*, Cambridge/New York, 2014, p. 34 ss., p. 40 ss., p. 44 ss., p. 66 ss., precedentemente, riguardo i suddetti protocolli, di interesse, A.T. GALLAGHER, *Trafficking, smuggling and human rights: tricks and treaties*, in *Forced Migration review*, (12) January 2012, p. 25 ss., in <https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/development-induced-displacement/gallagher.pdf>; nonché da ultimo, sulla Convenzione, il vol. a cura di S. FORLATI, *The Palermo Convention at Twenty. The Challenge of Implementation*, cit., p. 1 ss.

²⁶ La proposta di regolamento (però) in apertura - nell'*incipit* - richiama anche i Protocolli sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani, protocolli aggiuntivi alla Convenzione di Palermo; d'altronde, all'art. 2 della proposta figurano le definizioni di traffico e tratta utilizzate proprio dai protocolli aggiuntivi.

²⁷ Riguardo tale disposizione della suddetta Convenzione - *per incidens* - sia consentito di richiamare (qui) taluni spunti di riflessione di R. BARBERINI, *Traffico di migranti. Spunti in tema di giurisdizione e incremento cooperazione*, presentati - all'epoca - in occasione della riunione preparatoria presso la Procura generale della Corte di Appello di Roma (22 maggio 2018) del seminario dal titolo *Le nuove frontiere dell'immigrazione. Verso percorsi di legalità, inclusione e sicurezza* (Catania, 15-16 giugno 2018), per quanto concerne la «necessità della introduzione di una norma di modifica della legge 16 marzo 2006 n. 146 (ratifica e attuazione Convenzione di Palermo) che, sul modello di altre norme speciali in materia di giurisdizione (ad esempio, dell'art. 48 della l. 18/79 sui reati commessi all'estero da Parlamentari europei), riproponga letteralmente la disposizione di cui all'art. 15 c), I, e che, quindi, stabilisca l'applicabilità della legge italiana a tutti i reati transnazionali che vedono il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, commessi all'estero al fine di commettere un grave reato sul territorio italiano» (cfr. p. 1 ss., specie p. 4, corsivo aggiunto, testo disponibile al seguente indirizzo: <https://www.areadg.it/docs/le-nuove-dell-immigrazione-intervento-barberini.pdf>); in argomento *recitius*, sul punto, v., di recente, D. MANDRIOLI, *La giurisdizione penale extraterritoriale e la Convenzione di Palermo: nuove (o antiche?) riflessioni ispirate dalla Corte di Cassazione*, in *SIDIBlog*, 31 gennaio 2022 (in <http://www.sidiblog.org/2022/01/31/la-giurisdizione-penale-extraterritoriale-e-la-convenzione-di-palermo-nuove-o-antiche-riflessioni-ispirate-dalla-corte-di-cassazione/>); si discute della

traffico di migranti o di tratta di esseri umani «siano effettuate allo scopo di commettere reati gravi nell'Unione».

La proposta di regolamento prevede tutta una serie di misure tese a impedire o limitare l'attività - ovviamente, degli operatori di trasporto - da e verso l'Unione, ad esempio, appare significativa, opportuna, la misura volta a sospendere il diritto di operare, di «prestare servizi di trasporto da e verso l'Unione nonché al suo interno» (art. 3, par. 2, lett. *b*).

4. Profili problematici

Tuttavia, tutta la mole notevole di informazioni e dati da inviare, raccogliere, analizzare, trattare, appare caratterizzarsi proprio dal *carattere*, dal connotato della riservatezza²⁸, addirittura, il regolamento di esecuzione di EUROSUR, prevede l'istituzione di un comitato di accreditamento, presso l'agenzia FRONTEX, allo scopo di salvaguardare la sicurezza comune dei dati, oltreché garantire un «corretto processo di accreditamento» (v. i *considerando* n. 21, n. 25, n. 26)²⁹.

sentenza della Cassazione, sez. I, 2 luglio 2021, n. 31652, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpn&id=20210813/snpn@s10@a2021@n31652@tS.clean.pdf>; di cui *supra* nota 19), in precedenza, v. A. ANNONI, *L'esercizio dell'azione penale nei confronti dei trafficanti di migranti: le responsabilità dell'Italia... e quelle degli altri*, in *SIDIBlog*, 6 maggio 2015 (in <http://www.sidiblog.org/2015/05/06/lesercizio-dellazione-penale-nei-confronti-dei-trafficanti-di-migranti-le-re-sponsabilita-dellitalia-e-quelle-degli-altri/>); con riferimento alla sentenza della Cassazione, sez. I, 28 febbraio 2014, n. 14510, disponibile al seguente indirizzo: https://www.penalecontemporaneo.it/upload/140181714014510_2014.pdf; altresì, v. A. ANNONI, *Traffico di migranti via mare: l'ambito di applicazione della legge penale italiana*, in *Rivista del Diritto della Navigazione*, 2015, p. 420 ss.).

²⁸ In argomento, si ritiene confacente far presente che la dottrina ha (già) avuto modo di rilevare, *rectius* mettere in evidenza, la mancanza di trasparenza dell'agenzia FRONTEX, che, *peraltro*, ha assunto «formalmente la funzione di ente gestore del sistema Eurosur», cfr., ancora una volta, D. VIETIELLO, *Le frontiere esterne dell'Unione europea*, cit., p. 128 ss.; invero, sin dalle *origini* dell'agenzia FRONTEX, circa la Sua *riservatezza*, tale profilo, era stato posto all'attenzione... v., ancora, J.J. RIJPMAN, *Building Borders: the regulatory framework for the management of the external borders of the European Union*, European University Institute EU PhD theses Department of Law (CADMUS EU Research Repository), 2009, cit., p. 295 ss., di interesse, anche S. TREVISANUT, *Which Borders for the EU Immigration Policy? Yardsticks of International Protection for EU Joint Borders Management*, in L. AZOULAI, K. DE VRIES (eds), *EU Migration Law, Legal Complexities and Political Rationales*, Collected Courses of the Academy of European Law, Oxford, 2014, pp. 117-118, *correlato*, v., anche, L. SALZANO, *Frontex accountability: an impervious path*, in *EU Law Analysis*, 19 aprile 2021, in <http://eu-lawanalysis.blogspot.com/2021/04/frontex-accountability-impervious-path.html>, nonché, da ultimo, la registrazione video del webinar dal titolo eloquente *FRONTEX e i diritti dei migranti: i limiti all'effettività della tutela giurisdizionale*, 28 aprile 2022, forum *Immigrazione, Frontiere, Asilo*, Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea (AISDUE), disponibile al seguente indirizzo: <https://www.aisdue.eu/frontex-e-i-diritti-dei-migranti-i-limiti-alleffettivita-della-tutela-giurisdizionale-registrazione-del-28-aprile-2022-youtube/> (riguardo i ricorsi presentati al Tribunale dell'Unione europea, v. la seconda parte dell'interessante relazione di S. NICOLOSI, dell'Università di Utrecht, da 25:00”).

²⁹ *Peraltro*, gli Stati membri «riferiscono al comitato di accreditamento in merito

Da considerare un aspetto di *border policy*. Il regolamento di esecuzione contempla una base giuridica poco precisa, si menziona genericamente l'art. 77 del TFUE. Si discute di un aspetto piuttosto rilevante, il regolamento di esecuzione di EUROSUR avrebbe magari potuto *indicare* la lettera *c* del par. 1 dell'art. 77 del TFUE, che attiene all'instaurazione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, quindi, manifestare un significativo indirizzo di *border policy*. Da rammentare, che il regolamento (UE) 2019/1896³⁰ relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (FRONTEX) ha incluso, nella base giuridica, la lettera *d* del par. 2 dell'art. 77 del TFUE, ossia trattasi di una «misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne», oltretutto prevedere una disposizione dedicata alla «Gestione europea integrata delle frontiere», ossia l'art. 3, che fornisce un elenco puntuale degli elementi, particolari e generali, di tale *gestione*: da richiamare, ad esempio, la componente dello scambio di informazioni. Da rammentare pure - per completare il raffronto -, che l'originario regolamento (UE) n. 1052/2013 istitutivo di EUROSUR (*supra*), aveva indicato, precisato proprio detta base giuridica... la lettera *d* del par. 2 dell'art. 77 del TFUE. Da evidenziare - per concludere sul punto -, che il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo³¹ ha ritenuto la *gestione integrata delle frontiere* «uno strumento strategico indispensabile per l'UE» allo scopo di salvaguardare le sue frontiere esterne e proteggere l'integrità e il funzionamento di uno spazio

all'accreditamento delle loro componenti nazionali, in modo da garantire che il comitato di accreditamento possa adottare le pertinenti decisioni in materia di interconnessione» (art. 35, par. 2, lettera *b*, del suddetto regolamento).

³⁰ Più volte richiamato, *supra*.

³¹ Cfr. doc. COM(2020) 609 final, del 23 settembre 2020, p. 13. In dottrina, fra i primi commenti, v., C. FAVILLI, *Il patto europeo sulla migrazione e l'asilo: "c'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico"*, in *Questione Giustizia*, 2 ottobre 2020, in <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-patto-europeo-sulla-migrazione-e-l-asilo-c-e-qualcosa-di-nuovo-anzi-d-antico>.

Schengen³² senza controlli alle frontiere interne³³, nonché un elemento fondamentale ai fini della cooperazione nel quadro di politiche integrate nel settore dell'asilo e del rimpatrio: dunque, si discute davvero di un aspetto piuttosto rilevante.

Vale la pena infine (di) richiamare, correlare, riguardo al settore dell'asilo - appunto, menzionato *supra* -, una datata ma lungimirante considerazione, manifestata - all'epoca - nel contesto della disamina delle implicazioni del cosiddetto «1992 programme (laid down in the Single European Act of 1987 which has among other objectives the completion of the Internal Market before 1st January 1993)», contenuta nell'*Agenda for a Human Rights Action Plan*³⁴: «The removal of frontiers in Europe poses a number of human rights questions. As mentioned above, the abolition of frontier checks within the Community could lead to greater internal controls within Member States as well as at external Community frontiers. Already the Netherlands is considering the introduction (together with other measures) of identity cards (presumably in anticipation of 1993³⁵, or the completion of the objectives of the Schengen Treaty³⁶). These

³² Sul suddetto 'Spazio', v., già, B. NASCIMBENE, *Lo «spazio Schengen»: libertà di circolazione e controlli alle frontiere esterne*, in *Divenire sociale e adeguamento del diritto. Studi in onore di Francesco Capotorti*, vol. II, Milano, 1999, p. 307 ss. (sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen v., già, K. HAILBRONNER, *The New Title on Free Movement of Persons, Asylum and Immigration in the TEC*, in M. DEN BOER (ed.), *Schengen, Judicial Cooperation and Policy Coordination*, European Institute of Public Administration, Maastricht, The Netherlands, 1997, p. 201 ss., specie p. 205 ss., G. GAJA, *Introduzione al diritto comunitario*, nuova ed. riveduta e aggiornata, Roma-Bari, 1999, p. 75); da ultimo, v., M. BORRACCETTI, *Nuove regole per lo spazio Schengen: uno sguardo alle proposte della Commissione europea*, in *ADiM Blog, Analisi & Opinioni*, gennaio 2022, in <https://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2022/01/SodaPDF-processed-2.pdf>. Da menzionare altresì un datato studio, nel quadro delle scienze sociali, condotto da F. PASTORE, P. MONZINI, G. SCIORTINO, dal titolo piuttosto eloquente nonché accattivante: *Schengen's Soft Underbelly? Irregular Migration and Human Smuggling across Land and Sea Borders to Italy*, in *International Migration*, (Vol. 44, No 4) 2006, p. 95 ss. Il fenomeno del traffico di migranti rappresenta, costituisce da tempo un punto debole di *Schengen*, dello spazio Schengen.

³³ Oltretutto, tale *aspetto* è stato ribadito nel doc. COM(2021) 277 final, del 2 giugno 2021, "*Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente*", p. 4-5.

³⁴ Cfr. A. CASSESE, A. CLAPHAM, J. WEILER, 1992 - *What are our Rights? Agenda for a Human Rights Action Plan*, EUI working paper LAW, No 90/2, marzo 1990 (CADMUS EUI Research Repository; versione digitale anno 2020, *open access*), p. 1 ss., specificamente p. 1 e p. 8, corsivo originale.

³⁵ Tale riferimento attiene, appunto, al *completamento* del 'mercato interno' previsto, all'epoca, dall'Atto Unico Europeo, all'art. 8 A, par. 1 e par. 2 (Trattato CEE), ossia: «all'instaurazione progressiva del mercato interno, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992 [...]», «Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali [...]»: cfr. GUCE L 169 del 29 giugno 1987, p. 1 ss., specificamente p. 7; v. anche il 'libro bianco della Commissione', doc. COM(85) 310 def, del 14 giugno 1985, p. 1 ss.

³⁶ *Accordo di Schengen* del 14 giugno 1985, entrato in vigore il 2 marzo 1986: sull'accordo di Schengen, v. L.S. ROSSI, *Le Convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione europea*, Milano, 2000, p. 80 ss.; per comodità, il testo di detto accordo, in GUCE L 239 del 22 settembre 2000, p. 13 ss.

measures were, or will be, implemented *independently* of Community provisions and the mechanisms for their monitoring and control for conformity with human rights. If we place the abolition of frontiers in the context of racism, xenophobia, terrorism, drug trafficking and international crime, AIDS testing, *refugee policy and the granting of asylum*³⁷, it is clear that the human rights implications loom large». Invero, il caso della Bielorussia pone davvero la *questione* della tutela dei diritti fondamentali, tanto da intaccare «sensibilmente le garanzie del diritto di asilo, andando a derogare obblighi configurati in termini “assoluti”, quali il divieto di trattamenti inumani e degradanti, il principio di non respingimento e la proibizione di espulsioni collettive»³⁸.

³⁷ Corsivo aggiunto.

³⁸ È stata infatti attirata l'attenzione, alla complessa e delicata situazione verificatasi in Lettonia, in Lituania e, in particolare, in Polonia, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nonché delle restrizioni in materia di contrasto al covid: cfr., più diffusamente, A. DI PASCALE, *I migranti come “arma” tra iniziative di contrasto e obblighi di tutela dei diritti fondamentali. Riflessioni a margine della crisi ai confini orientali dell'UE*, cit., p. 259 ss., specie p. 275 ss., ivi, in argomento, puntuali riferimenti alla corrispondente, pertinente, recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo. In dottrina, sul principio di non-respingimento, v., anche, A. SACCUCCI, *Diritto di asilo e Convenzione europea dei diritti umani*, in C. FAVILLI (a cura di), *Procedure e garanzie del diritto di asilo*, Padova, 2011, p. 150 ss., M. DI FILIPPO, *L'ammissione di cittadini stranieri*, in A.M. CALAMIA, M. DI FILIPPO, M. GESTRI (a cura di), *Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed europei*, Padova, 2012, p. 92 ss., B. NASCIBENE, *Lo straniero nel diritto internazionale*, Milano, 2013, p. 64 ss., A. DEL GUERCIO, *La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo*, Napoli, 2016, p. 25 ss., M. DI FILIPPO, *L'allontanamento dell'individuo straniero*, in A.M. CALAMIA, M. GESTRI, M. DI FILIPPO, S. MARINAI, F. CASOLARI, *Lineamenti di diritto internazionale ed europeo delle migrazioni*, Padova, 2021, p. 245 ss. Riguardo il *divieto di trattamenti inumani o degradanti* (sulla base di talune indicazioni fornite dalla Corte di Strasburgo, dalla sua giurisprudenza), nonché il *divieto di espulsioni collettive*, v., da ultimo, G. CELLAMARE, *La disciplina dell'immigrazione irregolare nell'Unione europea*, seconda ed., cit., rispettivamente, p. 159 ss. e p. 177 ss., su tale divieto, v. anche un contributo antecedente di A. SACCUCCI, *Il divieto di espulsioni collettive di stranieri in situazioni di emergenza migratoria*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2018, p. 29 ss.